

D. lgs. lgt. 15 marzo 1946, n. 83, *Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.*

(testo storico)

Preambolo

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 37, primo comma, e 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 37, primo comma. -- "Alle ore sei del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario".

Art. 40. -- "La votazione deve restare aperta sino alle ore diciannove, se la sezione conta meno di 500 elettori, e fino alle ventuno nelle altre. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non hanno votato, la votazione continua sino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventidue. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare".

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.